

## CONTRATTO DI SERVIZIO

**Automobile Club Sassari**, con sede in Sassari Viale Adua 32 (di seguito denominata come **ACSS o affidante**), C.F. 00072050909 in persona del Presidente *pro tempore* Giulio Pes di San Vittorio che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 05 aprile 2019

**E**

**Automobile Club Sassari Servizi S.r.l.** (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Sassari Viale Adua 32, iscritta nel Reg. Soc. della CCIAA di Sassari n. 158413 , P.I. 02229500901, in persona dell'Amministratore Unico Valerio Renna, in virtù della delibera adottata dall'Amministratore Unico del 5 aprile 2019

\*\*\* \*\*

**VISTA** il contratto di servizio sottoscritto tra ACSS e la Società in data 5 febbraio 2013 da intendersi integralmente sostituito dal presente, ferme restando la durata iniziale e finale, in considerazione della necessità di introdurre nel presente atto anche la disciplina relativa ai distributori di carburante.

**VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sassari del 26 marzo 2019 con la quale è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con Automobile Club Sassari Servizi SRL, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicitici.

**CONSIDERATO** che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale.

**ACCERTATO** che ad oggi tutte le suddette condizioni ricorrono per Automobile Club Sassari Servizi SRL.

**ACCERTATA** altresì la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore *automotive* nel quale opera da tempo.

**RILEVATA** l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Sassari ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente.

**CONSIDERATO** che l'attività affidata ad Automobile Club Sassari Servizi SRL. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito il legge 17 dicembre 2012 n. 221.

**RILEVATO** che Automobile Club Sassari Servizi SRL non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012 n. 135.

**CONSIDERATO** che in data 5 febbraio 2013 tra l'Automobile Club Sassari e Automobile Club Sassari Servizi SRL è stata sottoscritta una convenzione per quanto attiene la regolazione delle attività di segreteria, associative e sportive;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

### **1) Contratto di servizio e disciplinare operativo**

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte di ACSS.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Presidente di ACSS e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACSS. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

### **2) Durata**

La convenzione di cui al presente atto, analogamente al precedente che viene sostituito, scadrà

il 31/03/2021. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

### **3) Know how**

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

### **4) Marchio**

L'ACSS concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Sassari, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACSS.

### **5) Locali**

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Sassari in Viale Adua 32, nonché nei siti ove sono ubicati i distributori di carburanti affidati, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico dell'affidataria in proporzione della superficie occupata. Inoltre l'affidataria concorre pro quota, sempre in ragione della superficie occupata, alla polizza che l'affidante stipula a garanzia dei rischi per incendio e responsabilità civile verso terzi, in ordine

all'attività della società ed ai locali nei quali avrà svolgimento. L'affidataria stipula altresì una polizza per furto e rapina portavalori, dando apposita comunicazione dei nominativi del personale addetto con mansioni di portavalori. L'ACSS è tenuto a rimborsare un importo pari al 40% del premio versato per tale polizza.

#### **6) Dotazione informatica**

L'ACSS è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

- 1) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- 2) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACSS e verso Internet per le attività oggetto del presente contratto.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACSS inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

#### **7) Aggiornamento e supporto professionale**

L'ACSS è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACSS.

#### **8) Elenco attività**

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a) collaborazione nell'acquisizione di nuovi soci per conto e nell'interesse dell'ACSS, fornendo assistenza tecnica, contabile, amministrativa: in particolare fornendo eventualmente supporto nell'inserimento di associazioni acquisite dall'ACSS;
- b) prestazioni di attività amministrative, di segreteria, legali, contabili/informatiche in favore dell'ACSS: in particolare:

- gestione della documentazione dell'Ente, archiviazione e custodia ivi incluso la documentazione inerente la gestione del personale;
  - attività di supporto materiale per la consegna di documentazione a richiesta, in materia di rapporto di lavoro;
  - attività di supporto materiale per la consegna di documentazione a richiesta, in materia di rapporto di lavoro;
  - predisposizione e trasmissione documenti ed adempimenti tributari; fiscali e contabili dell'Ente;
  - predisposizione e trasmissione documenti di programmazione e di consuntivo del bilancio dell'Ente.
- c) prestazioni di attività di supporto e consulenza nella organizzazione e gestione del settore sportivo e nella direzione di manifestazioni sportive: in particolare:
- rilascio di licenze sportive;
  - attività di supporto nell'organizzazione di corsi e eventi in generale;
  - collaborazione nell'organizzazione della cronoscalata Alghero Scala Piccada;
  - collaborazione nell'organizzazione del Rally Costa Smeralda Storico;
- d) prestazioni di attività di gestione di impianti di distributori di carburanti di proprietà dell'Ente.

### **9) Standard operativi e verifiche da parte di ACSS**

La Società si impegna a concordare con ACSS gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ACSS nei disciplinari operativi.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACSS ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACSS in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed

ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ACSS avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

### **10) Responsabilità**

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACSS al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACSS.

### **11) Documenti previsionali**

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACSS per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'ACSS un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

## **12) Controllo analogo e analisi periodica delle attività**

ACSS, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACSS, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACSS, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Sassari. In particolare la società potrà svolgere attività sportiva a favore di ACI o di altri Automobile Club a condizione di conservare l'80% delle entrate derivanti da attività gestite per conto di ACSS.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACSS per ciascuna delle seguenti operazioni:

- a) alienazione e acquisizioni di immobili;
- b) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- c) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- d) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- e) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- f) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- g) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACSS sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACSS ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ACSS.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACSS inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti di ACSS per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.



### **13) Tracciabilità dei flussi finanziari**

Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 4 del 22 maggio 2011, le movimentazioni di denaro da ACSS alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **14) Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ACSS e la Società nominano rispettivamente l'altra parte quale "*responsabile esterno del trattamento dei dati personali*". In tale ruolo le parti si impegnano ad assoggettarsi ai poteri di vigilanza e controllo del Titolare del trattamento dei dati personali ed a riferire e conferire con quest'ultimo relativamente ad ogni aspetto del trattamento.

### **15) Spese**

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

### **16) Foro competente**

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Sassari.

### **17) Clausole transitoria**

Le parti dichiarano di essere chiaramente informate che l'Automobile Club Sassari ha proceduto all'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti di proprie società in house detenuto dall'ANAC in data 13/03/2019 prot. 0021033, e che alla data odierna l'iscrizione risulta in modalità "started", pertanto non definitiva. Le parti concordano che, qualora pervenissero da Anac operazioni avverso l'avvenuta iscrizione, il presente contratto, o parte dello stesso in caso di osservazioni relative a parte del contratto, e i disciplinari che lo completano, o uno o più disciplinari in caso di osservazioni relative a singoli disciplinari, si intenderanno risolti di diritto. In questo caso le parti concorderanno, secondo principi di buona fede, le compensazioni economiche da effettuare reciprocamente, non essendo al momento possibile determinare un criterio in assenza di elementi fondamentali.

⤿      ⤿

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassari, 05/04/2019

**AUTOMOBILE CLUB SASSARI**

Il Presidente  
Giulio Pesi di San Vittorio

**AUTOMOBILE CLUB SASSARI**

**SERVIZI SRL**

L'Amministratore Unico  
Valerio Penna

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. codice civile, le parti sottoscrivono espressamente le seguenti clausole: art.5 (locali), art.6 (dotazione informatica), art. 9 (standard operativi e verifiche da parte di ACSS), art.10 (responsabilità), art.16 (foro competente), art. 17 (clausola transitoria).

Sassari, 05/04/2019

**AUTOMOBILE CLUB SASSARI**

Il Presidente  
Giulio Pesi di San Vittorio

**AUTOMOBILE CLUB SASSARI**

**SERVIZI SRL**

L'Amministratore Unico  
Valerio Penna

